

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 marzo 1967, in Modena, presso la sede dell'Associazione Industriali della Provincia di Modena, si sono riuniti

- l'Associazione Industriali stessa in persona del sig. Gino Malagoli Capo della Sezione Alimentari, assistito dal dott. Giorgio Saltini in rappresentanza delle Aziende del settore conserve animali

e

- la FILZIAT-CGIL, Sindacato Provinciale di Modena, in persona del sig. Vittorio Prandini, Segretario,

- la FULPIA-CISL, Sindacato Provinciale di Modena, in persona del sig. William Arletti, Segretario,

- la UILIA-UIL, Sindacato Provinciale di Modena, in persona del sig. Giancarlo Dotti,

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti delle Aziende del settore citato,

ai fini di esaminare alcuni problemi applicativi e di coordinamento alle situazioni in atto, dell'accordo 23/9/1965 per il rinnovo del contratto nazionale dell'industria delle conserve animali.

In proposito si è convenuto quanto segue:

1) Trattamento integrativo di malattie e infortuni non sul lavoro

Ancora e soltanto per il corrente anno 1967 verranno erogate le quote di L. 3.000 pro-capite stabilite nell'accordo provinciale 2 ottobre 1962 a favore del "fondo di assistenza sociale", venendo pertanto a cessare definitivamente con detta erogazione ogni obbligo in proposito da parte delle Aziende.

In attuazione di quanto sopra le parti si impegnano a far disdettare immediatamente e comunque entro i termini previsti la polizza assicurativa stipulata con la assicurazione "L'Union" per l'amministrazione delle prestazioni del "fondo" predetto.

In conseguenza di quanto convenuto al primo paragrafo del presente punto 1), ed in relazione a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 33, parte operai, del contratto nazionale 23 settembre 1966, la norma del penultimo comma del predetto art. 33 avrà applicazione per le Aziende soltanto a partire dal 1° giugno 1967.

./.

2) - Indennità disagio

Gli accordi aziendali a suo tempo stipulati in applicazione dell'art. 4, parte comune, del contratto nazionale 23/11/1963, vengono integralmente confermati e prorogati per tutta la durata del contratto 23/9/1966, operandosi soltanto una rivalutazione degli importi stabiliti in misura fissa con decorrenza 1° gennaio 1967. Tale rivalutazione verrà operata applicando agli importi medesimi una percentuale del 15% pari agli aumenti delle paghe tabellari derivanti dal contratto citato.

3) - Qualifiche

In applicazione di quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 18, parte operai, del contratto nazionale, la nomina del terzo elemento, per lo svolgimento della terza fase della procedura conciliativa per le eventuali controversie ivi prevista, verrà effettuata di volta in volta al termine della seconda fase superita fra le Organizzazioni sindacali.

4) - Quote premio di produzione per riduzione orario

In applicazione dell'art. 1, quarto ultimo comma, parte comune del contratto nazionale di lavoro ed a seguito dei chiarimenti intervenuti in sede nazionale tra l'Aica e le Organizzazioni dei lavoratori quattre parti stipulanti, saranno corrisposti, a partire dal 1° aprile 1967, quote premio del premio di produzione aziendale per ogni gruppo di 48 ore effettivamente lavorate, secondo i criteri fissati dal contratto 23 novembre 1963 (4/48 = 8,33%; vale a dire L. 4,15 orarie (L. 4,50 nei mesi di ottobre, novembre e dicembre).

Per il periodo 1/9/1966-31/3/1967 verranno corrisposti gli arretrati nella misura sopra stabilita, sempre per le ore effettivamente lavorate dalle maestranze operaie nel periodo stesso.

Detti arretrati verranno corrisposti in unica soluzione entro il 30/4/1967.

5) - Premio aziendale di produzione

In relazione all'accordo interaziendale 22 ottobre 1965, che si intende integralmente confermato - comprendendovi la Ditta Maletti - si conviene di far proseguire i lavori della Commissione Tecnica Paritetica di cui al punto 4) in ogni caso fino e non oltre il 31 ottobre 1967.

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

p. La FILZIAT-CGIL

*Ugo Volpi*

p. La FULPIA-CISL

p. la UILIA-UIL

*Volpi*

*Giuseppe Bolchini*